



COMUNE DI MEZZOCORONA

Comunità Rotaliana-Koenigsberg
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

P.R.G. PIANO REGOLATORE GENERALE (L.P. 04 AGOSTO 2015 n.15)

VARIANTE 2 – 2024 AREE ESTRATTIVE

AL P.R.G. DEL COMUNE DI MEZZOCORONA

(ADOZIONE PRELIMINARE)

ALLEGATO

1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AGOSTO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE	IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
DELIBERA DI ADOZIONE PRELIMINARE N. ___ dd. ___ / ___ / ___ DELIBERA DI ADOZIONE DEFINITIVA N. ___ dd. ___ / ___ / ___	PARERE N. ___ - dd. ___ / ___ / ___
IL TECNICO	LA GIUNTA PROVINCIALE
Ing. Andrea Bosoni Responsabile Servizi Tecnici Comunali <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO ANDREA BOSONI Ingegnere Civile e Ambientale Iscritto n.3710 d'albo - Sezione A degli Ingegneri</div>	

1. PREMESSA


La presente Variante 2-2024 al PRG di Mezzocorona è stata redatta con la finalità di far fronte ad una serie di impellenti necessità, adeguamenti cartografici e normativi finalizzati all’attuazione degli esiti dello “Studio Urbanistico Fornaci”, che costituisce lo studio di approfondimento strategico di più ampia prospettiva per una corretta valutazione della proposta per il “Piano Attuativo Fornaci”. Tali finalità si trovano esplicitate nell’avviso preliminare pubblicato con prot. F183-0008056 dd. 12/07/2021, dove si poneva l’obbiettivo di “Verifica puntuale [...] del grado di utilizzo delle aree produttive ed artigianali esistenti al fine di **pianificarne l’evoluzione e favorirne la trasformazione edilizia e urbanistica a sostegno delle imprese, anche mediante compensazione fra aree agricole e aree produttive, al fine di ridurre la frammentazione a favore di zone più accorpate e meglio infrastrutturate;**”

Lo “Studio Urbanistico Fornaci” cui la presente Variante da attuazione, è stato promosso e redatto dall’Amministrazione Comunale assieme ad alcuni operatori privati. Obiettivo dello studio era di prendere in considerazione le “aree cave” della zona Fornaci del Comune di Mezzocorona (assieme ad alcune aree limitrofe insediate con analoghe attività – vedasi attuale area improduttiva “Stradasfalti”) prefigurando per esse una consapevole e chiara destinazione urbanistica sul lungo periodo, indipendentemente dalle attuali prevalenti attività di cava.

L’area oggetto dello Studio Urbanistico, che si colloca sulla destra orografica del Valle dell’Adige, al limite settentrionale del territorio del Comune di Mezzocorona, nella fascia di terreno compresa tra le pareti di base del rilievo montuoso del Craunel e la strada provinciale n. 90, è infatti oggi interessata dalla presenza di attività sia produttive legate sia al confezionamento di conglomerati bituminosi, sia estrattive.


Lo Studio urbanistico, ricomprende, considerandole di fatto “omogenee” le aree di seguito elencate:

- l’intera estrattiva “Fornaci” come definita dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali (cfr. Tavola n. 68, DGP n°2533 del 10/10/2003), riportata in PRG con specifica evidenziazione perimetrale nera.



Tale area risulta di fatto suddivisa in due ambiti: il primo, situato più a Sud (cfr. ambito “A” nell’estratto del PRG sottoriportato) è riferito ad un ambito già “attivato” con specifiche

autorizzazioni estrattive, e un ambito, situato invece più a Nord (cfr. area B dell'estratto sottoriportato) non ancora "attivato", ovvero con coltivazione ancora non autorizzata.




Estratto PRG vigente per ambiti "A" e "B"

Nella cartografia in scala al 1:2000, a causa di un mero errore grafico di stampa digitale, non appare riportata la dicitura "Cv" sull'area, che invece compare nella Tavola in scala 1:5'000, chiarendo l'attuale riferimento della zona alle "Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse" (zone D3) ovvero alle disposizioni dell'art. 19 delle NTA del PRG.



Estratto fotopiano 2015 con sovrapposizione suddivisione catastale per ambito "A"

- Un'ulteriore area a Sud, posta in diretta adiacenza all'ambito già attivato, attualmente "area improduttiva" come da cartografia del PRG, in quanto anch'essa risulta interessata dalla presenza di impianti per la produzione di conglomerati bituminosi.



Estratto cartografia PRG per ambito "C"




Estratto fotopiano 2015 con sovrapposizione suddivisione catastale per ambito “C”

Tale Studio urbanistico, con un’adeguata prospettiva temporale, conferma per l’area una destinazione compatibile con le attività già insediate, ammettendo l’insediamento di complementari attività di trattamento, riciclo e confezionamento degli inerti e dei propri derivati, anche indipendentemente dall’esercizio delle attività di cava.

2. LA DESTINAZIONE URBANISTICA PREVIGENTE e IL “PIANO CAVE”

Come riscontrato al punto precedente, la cartografia del PRG per le aree interessate dal “Piano Cave” (cfr. ambiti “A” e “B” risultano di fatto bianche, ovvero sulla cartografia risultano sprovviste di specifica destinazione urbanistica secondo i vigenti tematismi PAT.



Il PRG vigente infatti fa esclusivo riferimento, a mezzo di uno specifico perimetro presente in cartografia, alle “Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse (zone D3) ovvero alle disposizioni contenute nell’art. 19 delle NTA, di seguito riportato.

19. Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse (zone D3)

Con riferimento al vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, le tavole 1 e 2 del PRG delimitano e classificano le aree dove si possono svolgere attività di cava, deposito e

lavorazione dei materiali lapidei e/o inerti estratti, assumendo come riferimento le indicazioni del vigente Piano provinciale di utilizzo delle sostanze minerali di cui all'articolo 1 della LP 24 ottobre 2006 n.7 e successive modificazioni. Al di fuori di queste aree (**zone D3**) tali attività sono vietate.

Nelle porzioni di queste aree che nella Carta geologica provinciale risultano soggette a elevato rischio geologico vigono i disposti del comma 5 del precedente articolo 6, specie per quanto riguarda il divieto di svolgere attività con presenza continuativa di persone, veicoli, macchinari e relativi depositi o ricoveri stabili, in assenza di una perizia che ne certifichi la possibilità e ne precisi le condizioni.

Le opere consentite, le modalità di coltivazione delle cave, gli interventi di sistemazione dei suoli ad attività cessate, le domande di autorizzazione per le nuove estrazioni, la prosecuzione, l'ampliamento o la riattivazione di estrazioni sospese sono regolamentate dal Piano provinciale di utilizzo e dalla LP n.6/1980. In particolare:

- gli interventi edilizi sono subordinati alla presentazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi dell'art. 3 della legge quadro n. 447/95 e la realizzazione delle opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie per assicurare i valori limite previsti nei confronti dei ricettori esposti è a carico del titolare del permesso di costruire o della attivazione di una SCIA;
- è vietata la presenza di qualsiasi abitazione, anche precaria;
- nelle aree estrattive si ammette solo la presenza di blocchi per servizi igienici, di ripari precari per i mezzi meccanici e di impianti tecnologici, mentre è esclusa quella di qualsiasi altro genere di edificio, sia pure provvisorio;
- nelle aree di deposito e lavorazione si consente la presenza di organismi edilizi facilmente smontabili adibiti a uffici, servizi aziendali, officine di riparazione e ricovero dei mezzi meccanici, nonché dei necessari impianti e tecnologici, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

	RC max %	H max m	Piani fuori terra	De min da eventuali edifici preesistenti m
zone D3	30	9.50	3	10,00

I progetti di utilizzo delle aree estrattive e di quelle adibite alle lavorazioni connesse vanno redatti dai concessionari tenendo in particolare cura:

- le opere di sistemazione progressiva del suolo, da realizzare via via che le attività di cava procedono, e quelle per ambientare le strade di servizio e gli impianti utilizzati nel contesto paesaggistico esistente;
- i provvedimenti da assicurare per eliminare ogni impatto negativo (acustico, da fumi e polveri, naturalistico e paesaggistico) o quantomeno per mitigarlo con misure idonee, e per far sì che il trasporto del materiale non interferisca negativamente con il traffico veicolare normale e che i carichi non danneggino la normale rete stradale utilizzata dall'azienda per la sua attività.

Ad attività estrattive concluse, le aree già utilizzate per le medesime dovranno essere sempre convertite ad usi agricoli o a bosco.

Estratto art. 19 delle NTA del PRG

Dalla lettura dell'art. 19 si riscontra come tale articolo pare contenere, in luogo di disposizioni conformi alle finalità pianificatorie del PRG, esclusivi riferimenti a specifiche normative relative alla "disciplina dell'attività di cava" (di cui si riportano di seguito riferimenti aggiornati).

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLE CAVE**

- [L.P. 24 ottobre 2006, n. 7](#)
"Disciplina dell'attività di cava"
- [D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117](#)
Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (GU n.157 del 7-7-2008)
- [Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2013, n. 24-126/Leg.](#)
Regolamento concernente il contributo per l'esercizio dell'attività di cava (art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)
- [L.P. 11 dicembre 2020, n. 14](#) (dal capo VI)
Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave L.P. 24 ottobre 2006, n. 7

Estratto della normativa riferita alle "Attività di cava" – fonte sito PAT

Pare utile rammentare in questa sede come il **"Piano cave"**, introdotto con la Legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 ed approvato nel 1987, **operi in armonia con il Programma di Sviluppo Provinciale e in coerenza con il piano Urbanistico Provinciale (PUP)** nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela del lavoro. Nel 1982 è stato anticipatamente adottato il "Piano stralcio per il porfido", mentre i successivi aggiornamenti dello stesso "Piano Cave" risalgono al 1989, al 1992, al 1998 e, da ultimo, al 2003 con il "Quarto aggiornamento" tuttora vigente (cfr. delibera della Giunta provinciale n. 2533/2003).

Il "Piano Cave" ha **durata indeterminata, è direttamente applicabile alle aree da esso individuate e sospende le previsioni del PRG, e può essere attuato attraverso programmi di attuazione comunale che hanno una durata massima di diciotto anni.**

Il fatto che il "Piano Cave" si ponga come normativa sovraordinata al PRG **non significa che il PRG non debba provvedere alla definizione di una specifica destinazione di zona,** nel caso specifico non prevista dalla cartografia.

Lo stesso art. 19 delle NTA, nel proprio ultimo paragrafo, riporta **l'obbligo "indefinito" di conversione in uso "agricolo o a bosco" delle aree successivamente alla conclusione delle attività estrattive;** si sottolinea però come come tale "indefinita" previsione **risulti non coerente** (se non addirittura in contrasto) **con le precedenti autorizzazioni già rilasciate sull'area, di gran lunga precedenti all'approvazione del PDA.**

Quale semplice esempio si rammenta come, per la p.ed. 725 e la p.f. 1353/16 di attuale proprietà del Gruppo Adige Bitumi, esistano la licenza edilizia n. 2/69 di data 18/08/1969 e l'ulteriore successiva concessione edilizia n. 12649 di data 25/03/1999. Ebbene, **le destinazioni d'uso relative a tali concessioni risulterebbero incompatibili con la disciplina delle aree come descritte in calce all'art. 19 delle NTA** (cfr. *Aree agricole o bosco*).

Da cui, la necessità di normare in maniera precisa e non "indefinita" le effettive destinazioni di PRG, alla luce non tanto di una "pura" necessità normativa, ma piuttosto all'interno di un consapevole e più ampio studio urbanistico.

La fattispecie in esame risulta infatti molto più complessa della "semplice" attribuzione di una specifica destinazione ad un'area attualmente "bianca" sul PRG. **L'ambito è infatti interessato da una particolare complessità di norme ambientali, norme di settore (l'attività di cava, la VIA), prescrizioni ambientali** (vedasino le prescrizioni del programma pluriennale di attuazione); **alla disciplina Urbanistica in questo caso viene rimandata l'attenta, coerente e circostanziata regia in modo tale che le attività insediate possano proseguire le loro attività, riuscendo ad ottemperare sia alle numerosi prescrizioni finora ricevute da APPA, dal Servizio Industria e Minerario e dallo stesso Servizio Urbanistica** (ottemperamenti oggi non possibili per incompatibilità urbanistiche), **SIA all'aggiornamento dei progetti di Cava e del PDA (programma pluriennale di attuazione di seguito meglio descritto), sia all'obbligatorio adeguamento impiantistico per ottemperare alle certificazioni di sostenibilità ambientale e alle normative di settore e sugli appalti.**

Ciò, probabilmente, in virtù del fatto che già allora su tale area erano presenti “attività produttive” esterne al “PDA” ma affini e intrinsecamente collegate alle stesse attività di estrazione di materiale di cava, che si svolgevano invece nelle aree interne al perimetro del “PDA”.



Estratto TAV 04 del “PDA”, approvato con Delibera Consiliare dd 28.02.2008; complessivo lotti 1,2,3.

A superamento delle previsioni cartografiche dell’elaborato grafico TAV04 del “PDA”, all’interno delle prescrizioni allegate alla Delibera di approvazione dello stesso, si riscontrava la presenza di una prescrizione del Servizio Tutela del Paesaggio che, in seno alla procedura di VIA, richiedeva come “le “aree produttive” venissero modificate in “aree agricole”, specificando altresì come, in un successivo momento, la pianificazione di livello comunale avrebbe potuto valutare modifiche a tale previsione”. (vedasi testo evidenziato in giallo nell’estratto sotto riportato).

11. In prima istanza la destinazione finale delle superfici indicate in progetto come “Area Produttiva” dovrà essere modificata in “Area Agricola”; eventualmente, in un successivo momento, la pianificazione di livello comunale potrà valutare se modificare tale previsione. (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio)

Estratto prescrizioni della procedura di VIA del PDA richiamate nelle successive Concessioni.

Tale prescrizione rendeva già allora evidente, la necessità di prevedere una destinazione di PRG che risultasse DIVERSA da quella agricola, ma era altresì implicito come, all'interno della procedura di approvazione del "PDA", non sarebbe risultato in alcun modo possibile effettuare alcuna modifica di destinazione al PRG. Infatti, il Servizio Minerario pur condividendo la sistemazione e la destinazione finale era stato costretto di fatto a stralciarla per incompatibilità urbanistica.

Infatti, si rammenta come **il progetto di coltivazione definisce, oltre alle modalita' di coltivazione, anche la "ricomposizione ambientale",** ovverosia la "configurazione finale" del ripristino ambientale post coltivazione. Preme rammentare come tale ripristino **debba risultare pienamente coerente con le previsioni della destinazione del prg.**

Ciò significa come lo stesso progetto di coltivazione, a seconda della "sottostante" destinazione di PRG, debba essere adattato e modificato per essere compatibile con la stessa; tale imprescindibile necessità verrà ripresa anche in seguito, nella presente relazione.

4. IL PDA e GLI ESITI DEL PIANO DI MONITORAGGIO

Il presente capitolo, ha una doppia finalità: riferire fondamentali dettagli rispetto agli esiti del monitoraggio del programma pluriennale del febbraio 2022 (successivo alla approvazione del PDA), **e rendicontare con obiettivo dettaglio l'assoluta ed urgente necessità, da parte dell'Amministrazione Comunale e degli operatori economici, di adeguamento dei propri impianti in conseguenza delle prescrizioni ricevute** (seguito puntualmente riportate).

L'approvazione del "PDA" aveva infatti istituito anche l'obbligo di presentazione di uno specifico "rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal Programma di Attuazione".

Dalla lettura degli atti risulta evidente come **l'intero procedimento di verifica di ottemperanza della condizione ambientale VIA-2006-12-PER-02** (cfr. allegato 3_Secundo rapporto sullo stato avanzamento lavori (2014-2019) previsti dal Programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Mezzocorona di data 18/02/2022 (Protocollo PAT /PAT -18/02/2022 -0123951 - 17.6-2021-77), a mezzo di una serie di pareri, **avesse esplicitamente PRESCRITTO la necessità di provvedere ad un "adeguamento urbanistico" della previsione di PRG.**

In particolare si vedano:

- APPA, a pag. 6 *richiedeva l'"incapsulamento dei macchinari e dei sistemi usati per la preparazione o la produzione di materiali polverulenti (frantumazione, miscelazione, vagliatura)"* – (cfr. prescrizione num. 9 del verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 2986 del 21 dicembre 2007)
- Servizio Industria, ricerca e minerario, a pag. 6 specificava come *"molti impianti, nati come strutture non di cava (esistono varie concessioni edilizie) e tuttora esistenti, non hanno ancora una destinazione urbanistica del PRG che ne consenta la permanenza oltre il Piano cave e la manutenzione."*
- Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, a pag. 7, sottolineava nuovamente le criticità già evidenziate (cfr. punto precedente) dal Servizio Minerario laddove riportava: *"deve essere verificata la situazione di compatibilità urbanistica degli impianti indicati dal Servizio Industria, ricerca e minerario"* e *"il PRG dovrà individuare le destinazioni delle aree al termine della coltivazione"*
- APPA, settore qualità ambientale, a pag. 7, indicava le seguenti criticità: *"ARIA - Si evidenzia che la prima delle richieste della prescrizione 9, che prevede l' "incapsulamento dei macchinari e dei sistemi usati per la preparazione o la produzione di materiali polverulenti*

(frantumazione, miscelazione, vagliatura,...)", non risulta soddisfatta, in quanto i nastri per la lavorazione degli inerti non risultano essere stati incapsulati"

Lo stesso Comune di Mezzocorona, in data 16 novembre 2021, all'interno dell'integrazione depositata in seno al secondo rapporto sullo stato avanzamento lavori, tra gli interventi a proprio carico, dichiarava come **"entro il III-IV trimestre 2022"** programmava **"l'approvazione della Variante al PRG e conseguente adeguamento del piano cave"**.

5. LE NECESSITA' DI AGGIORNAMENTO DEL "PDA" OVVERO DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE.

A seguito dell'approvazione del "PDA", sono state conseguentemente autorizzate le seguenti concessioni e Autorizzazioni riferite alle attività di cava:

- concessione 1721 cava Casetta dd 01.02.2010, sul lotto 1 (Stradasfalti srl)
- concessione 1720 cava Casetta dd 01.02.2010, sul lotto 2 (Inerti Mezzocorona srl)
- Autorizzazione 7450 cava Casetta dd 01.07.2011 (gruppo Adige Bitumi)

Quale ulteriore dettaglio riferito all'attuale "PDA", si sottolinea come, nelle diverse disamine e confronti finora effettuati tra il Comune e i singoli operatori (Concessionari o titolari di Autorizzazioni), sia emerso come il "PDA" non si sia rivelato essere lo strumento più adatto per gestire le "problematiche" che via via sono emerse, tra le quali:

- **Le continue necessità di un aggiornamento, anche "dinamico", del progetto di coltivazione rispetto ad "asimmetrie" di coltivazione** conseguenti a variati scenari tecnologici e commerciali rispetto alle previsioni di coltivazione ipotizzate in sede di rilascio delle precedenti concessioni e autorizzazioni (rif. 2010; oggi infatti, le previsioni del progetto di coltivazione effettuate sulla base di un'attività di escavazione "indiscriminata" e indifferenziata, risultano infatti del tutto anacronistiche. Risultano infatti oggi sempre più emergenti anche attività di trattamento e riciclo materiale inerte, abbinata all'attività di escavazione di materiale vergine.
- **Le interdipendenze e i reciproci vincoli di coltivazione intercorrenti tra lotti confinanti** afferenti a proprietari e/o concessionari diversi, in relazione alle diverse esigenze da ciascuno manifestate. Il "PDA" infatti demandava a generici accordi tra concessionari le modalità di

escavazione sui limiti. Le sostanziali asimmetrie di coltivazione avvenute proprio a ridosso del confine, hanno evidenziato la mancanza di progettualità del PDA proprio nelle zone di forte interdipendenza laddove risultava probabilmente utile un progetto meglio definito a priori.

- **Gli aggiornamenti** delle modalità di coltivazione (e conseguente ripristino) **rispetto all'effettivo andamento geomorfologico dei fronti rocciosi precedentemente sommersi** (vedasi in particolare l'importante cengia rocciosa riscontrata tra lotti 1 e 2 del PDA su terreno di proprietà comunale – vedi foto di seguito riportata).



Nell'ellisse rosso viene evidenziata la presenza di un'importante cengia rocciosa che vanifica, tra i lotti 1 e 2 le previsioni di escavazione riportate nel Piano di Coltivazione (rif. PDA), nonché la relativa configurazione della ricomposizione ambientale finale, che deve assumere una diversa connotazione rispetto alle previsioni.

6. LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI E L'ABBANDONO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Le concessioni e le Autorizzazioni riportate al precedente capitolo, hanno scadenza il 28/20/2026; rispetto a tale scadenza, tenuto conto quanto raffigurato al capitolo precedente, **l'Amministrazione ha già manifestato l'intenzione di valutare un abbandono dell'utilizzo del Programma Pluriennale di Attuazione** (che ricordiamo essere uno strumento facoltativo) **a favore di singole concessioni** (o Autorizzazioni) di coltivazione.

Tale scelta dell'Amministrazione risulta conseguente anche rispetto alla complessa procedura di modifica e gestione del "PDA", rivelatosi un sistema previsionale piuttosto "rigido" che non è di fatto stato in grado di adattarsi "dinamicamente" alle "asimmetrie" di coltivazione e agli "imprevisti" che si riscontrano nell'effettiva attività coltivazione della cava. Infatti, le modifiche al progetto del "PDA", proprio in virtù della loro durata (ultradecennale), richiedono l'attivazione di procedure di VIA estremamente lunghe ed articolate.

Rimane inteso come allo scadere del "PDA" (dicembre 2025), scadranno anche tutte le subordinate autorizzazioni di VIA e le conseguenti concessioni/autorizzazioni, ritrovandosi in un contesto di "vuoto normativo" che provocherebbe pesantissime ripercussioni sulla gestione delle attività di cava, nonché le successive gare per l'affidamento delle concessioni.

Peraltro, molto prima della scadenza prevista, qualsiasi sia lo scenario scelto per la prosecuzione delle attività di cava (a mezzo di un adeguamento del programma pluriennale, o a mezzo di nuove singole concessioni) risulta necessario avviare la procedura di screening VIA per il "rinnovo" delle autorizzazioni, che richiede necessariamente la preliminare definizione della destinazione urbanistica, in quanto NON risulta possibile effettuare valutazioni di compatibilità di un piano di coltivazione in assenza di una previsione urbanistica.

7. LA NECESSITA' di MODIFICA DI DESTINAZIONE PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Le attività produttive insediate, come già illustrato, non interessano esclusivamente “attività di cava” ma attività direttamente correlate alle attività di escavazione; si vedano in particolare gli impianti di conglomerato bituminoso delle aziende “Stradasfalti” e “Gruppo Adige Bitumi”.

Tali impianti, stante la data delle loro installazioni e la tipologia delle loro attività, **indipendentemente dalle prescrizioni ricevute nella procedura di VIA necessitano di essere adeguati alle più recenti normative di settore, al fine di consentire il permanere di una competitività economica.**

Per garantire tale competitività risulta ormai evidente che i processi produttivi devono essere efficientati:

- 1) **IN TERMINI PRODUTTIVI**, ovvero sia le quantità e le qualità dei processi, nonché delle manutenzioni dei macchinari, devono continuare a rispondere alle più aggiornate necessità aziendali; risulta chiaro come tali esigenze mirino al conseguimento della massima efficienza, riferita sia al costante miglioramento degli standard di controllo e qualità dei prodotti, sia alla massimizzazione degli investimenti.
- 2) **IN TERMINI ENERGETICI**, ovvero richiedere, a pari quantità di prodotto, l'impiego del minore quantitativo di energia possibile
- 3) **IN TERMINI DI EMISSIONI di CO₂**, ovvero conseguire una progressiva diminuzione di emissioni di CO₂, stante le più recenti normative ambientali in termini di sostenibilità.
- 4) **IN TERMINI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA**, ovvero conseguire una drastica riduzione di emissioni di polveri e rumore, stante la disponibilità di tecnologie innovative (cfr. B.A.T. Best Available technologies) che vanno di pari passo con le più recenti normative europee in ambito ambientale, e, più in generale, in ambito di sostenibilità.

5) PER RIDURRE IL CONSUMO DI MATERIE PRIME NON RIPRODUCIBILI, ovvero rispondere ai più recenti requisiti di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE nonché ai C.A.M. (Criteri Ambientali minimi, sia in vigore, sia in imminente aggiornamento).

Le recenti normative riferite alle caratteristiche dei conglomerati bituminosi, in un lasso di tempo relativamente breve, hanno infatti “generato” una svolta epocale: si è infatti passati da un “LIMITE MASSIMO DI RICICLATO” che poteva prima essere presente nel conglomerato, ad una “PERCENTUALE MINIMA GARANTITA” che DEVE necessariamente essere presente nel nuovo conglomerato. Tale “cambio di rotta” della normativa, che in precedenza limitava il più possibile le possibilità di utilizzo di materiale di riciclato, conseguentemente ad una rinnovata e più consapevole sensibilità ambientale ora ne incentiva invece il massimo riutilizzo (nel contempo generando un evidente RALLENTAMENTO dei processi di escavazione di materia prima richiesta dal confezionamento dei conglomerati).

L'introduzione di tali normative ha altresì generato:

- la necessità di adeguare gli impianti con la messa a punto di cicli diversi e differenziati, contraddistinti da tecnologie produttive sempre più raffinate ed innovative (il confezionamento di conglomerati con alte percentuali di riciclato richiede infatti specifici pretrattamenti dello stesso)
- la necessità di adeguare gli impianti esistenti anche in termini di layout, proprio per la necessità di rivedere, in breve tempo, gli spazi da dedicare allo stoccaggio possibilmente al coperto (per diminuire la percentuale di umidità ovvero l'energia spesa per essiccare gli inerti) e al trattamento del materiale fresato, che è passato da quantità tutto sommato esigue a quantità considerevoli.
- **La necessità di adeguare i progetti di cava, in conseguenza del forte rallentamento delle stesse attività di escavazione del materiale vergine, inteso quale “attività di produzione di materia prima non riproducibile”.**

8. NECESSITA' DI MODIFICA DI DESTINAZIONE PER ADEGUAMENTO AL NUOVO PROGETTO DI COLTIVAZIONE

Tutto ciò premesso, risulta chiaro lo “Studio Urbanistico Fornaci”, con un’adeguata prospettiva temporale, conferma per l’area una destinazione compatibile con le attività già insediate, ammettendo l’insediamento di attività di trattamento, riciclo e confezionamento degli inerti e dei propri derivati, anche indipendentemente dall’esercizio delle attività di cava; questo per le ragioni di seguito esposte:

- la consapevolezza di una differente e più lenta velocità di escavazione (che secondo le attuali stime sposta le tempistiche di esaurimento della cava da 20 a 60 anni circa) dovuta al fatto che le normative (e le direttive ambientali) richiedono sempre più l’utilizzo di percentuali maggiori di riciclato nel confezionamento di conglomerato
- le asimmetrie riscontrate (rispetto alle previsioni del PDA) nelle attività di escavazione tra i vari lotti che richiedono – o richiederanno - (da parte del Servizio Minerario) una riduzione dei perimetri delle “aree di cava” rispetto alle aree già esaurite
- le necessità e le opportunità già espresse dal Servizio Minerario di ridurre i perimetri delle “aree di cava” escludendo dagli stessi le Aree nelle quali si svolgono già oggi attività specificamente produttive seppur connesse alle attività di escavazione
- la necessità di tenere in particolare considerazione le normative sulla sostenibilità ambientale che oggi consentono, con una destinazione che consenta un particolare progetto di coltivazione, di riutilizzare il recupero degli scarti di escavazione DIRETTAMENTE in sito, con ENORMI vantaggi di riduzione di emissioni ambientali dovuti sia ad annullamento di emissioni in atmosfera, e traffico dovute a trasporti ,

Tutte le ragioni suesposte hanno portato ad una configurazione di una INNOVATIVA REVISIONE del Progetto di Coltivazione, che richiede, per essere attuato, la previsione di una specifica destinazione ad “AREA PRODUTTIVA”, unica destinazione compatibile con attività, edifici e impianti esistenti, e che consente altresì il mantenimento delle aree di stoccaggio e lavorazione di materiali inerti non strettamente provenienti dalle attività di cava (fresato per conglomerati bituminosi)

Tale nuovo progetto di coltivazione risulta “INNOVATIVO” innanzitutto perché, in funzione di un più approfondito studio dell’andamento delle pareti rocciose sottostanti, **propone per la prima volta, in accordo con il Servizio Minerario, una ricomposizione ambientale NON PIU’ effettuata a fine coltivazione, bensì in itinere;** il progetto introduce infatti il nuovo concetto di una ricomposizione ambientale effettuata contestualmente all’attività di escavazione. Questo, anche grazie all’introduzione di “tomi paesaggistici” a coronamento e a protezione della futura “area produttiva”.

La configurazione di tale strategia, che definisce per gli attuali lotti 1, 2 e 3 dell’attuale PDA, e per una parte dell’area improduttiva interessata dagli impianti di “Stradasfalti” **delle aree “Produttive”** costituisce l’orizzonte progettuale della Presente Variante

9. LA NUOVA STRATEGIA PER L’AREA: LA DESTINAZIONE PRODUTTIVA LOCALE

la volontà dell’amministrazione appare infatti quella di riconoscere, all’area oggetto di studio, da dedicarsi ad attività di lavorazioni di inerti e affini (impianti di produzione di miscele conglomerate con leganti bituminosi, cementizi, o di altro tipo, e centri di riciclaggio) che risultino anche indipendenti dalla coltivazione mineraria, ovvero afferenti a specifiche e proprie attività produttive.

Tale visione dell’Amministrazione si è basata sulle seguenti considerazioni:

- **l’area ospita, in termini di volume, uno dei più importanti giacimenti minerari della Provincia,** che in funzione delle recenti normative e delle considerazioni già espresse ai capitoli precedenti, vede “allungare” le tempistiche del proprio esaurimento dagli attuali 20 anni circa, ad un periodo decisamente più ampio (**oltre 60 anni**). Si ritiene come un simile periodo vada ben oltre a qualsiasi “durata” relativa a scelte pianificatorie urbanistiche di valenza comunale.

- **L'area costituisce una configurazione strategica; trattasi infatti di un'area di fondovalle, baricentrica rispetto all'intera Regione, distante dagli abitati, e già attualmente utilizzata per la lavorazione di inerti.** Non si ravvisa infatti la presenza di possibili aree alternative da destinarsi a tale scopo. Basti ricordare come spesso, oggi, causa l'indisponibilità di aree locali destinate al recupero e riciclaggio di inerti, questi ultimi devono essere conferiti fuori regione con costi economici e ambientali (cfr. traffico dovuto ai mezzi di trasporto, inquinamento ARIA e RUMORE..) elevatissimi a carico della collettività.

- **NON ESISTONO ATTUALI TECNOLOGIE ALTERNATIVE** Il sistema stradale provinciale, che garantisce collegamenti sull'intero territorio provinciale, richiede continue e programmate attività di manutenzione dei manti realizzati in conglomerato bituminoso; gli stessi conglomerati, diversamente da altri prodotti, non possono tecnicamente provenire, da aree più lontane e l'area individuata, si conferma come strategica in quanto baricentrica per l'intera regione. Si ritiene utile sottolineare come ad oggi NON esista alcuna tecnologia, né tantomeno ricerca (fosse anche in fase embrionale) che possa prefigurare in futuro la possibilità di utilizzo di materiali diversi per i manti stradali, rispetto ai conglomerati in conglomerato bituminoso. Questo significa che, nonostante il presente Piano Attuativo riguardi una "puntuale" previsione urbanistica di livello comunale, di fatto, **trattasi di una scelta consapevole e strategica che impatta positivamente a livello territoriale.**

- **L'AREA GIA' OSPITA ATTIVITÀ E IMPIANTI CHE RISULTANO DI FATTO INDIPENDENTI DALLE ATTIVITÀ DI CAVA** Come già evidenziato, all'interno dell'attuale perimetro del "Piano Attuativo" esistono già impianti di conglomerato bituminoso che lavorano materiali provenienti anche dall'esterno, in funzione delle diverse tecniche e tipologie di confezionamento di conglomerati bituminosi. Il sito infatti, oltre ad utilizzare il materiale vergine proveniente dalle attività di cava, in realtà, in funzione delle specifiche richieste tecniche per i diversi conglomerati, utilizza sia rocce sedimentarie (calcari) provenienti da scavi (cfr. gallerie) effettuati sul territorio regionale, sia rocce intrusive (porfidi) anch'esse provenienti da scarti di lavorazione. **E' proprio all'interno di una più ampia visione di "RICICLO" e "RIUSO" di scarti di materiali, visione che evidentemente supera i confini comunali, che va correttamente inquadrata la scelta politica di promuovere la presente Variante al PRG per dedicare l'intero sito alle lavorazioni sugli inerti ed affini,** sito che, in funzione degli investimenti operati sullo stesso,

ha l'ambizione di diventare un modello SIA per le innovative tecniche di coltivazione per le attività di cava in corso, ma anche un modello per le innovative soluzioni di riduzione degli impatti ambientali proposti per il rinnovamento degli impianti.

9. INQUADRAMENTO RISPETTO ALLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA'

Per quanto riguarda la Carta di sintesi della pericolosità, all'interno delle aree interessate dal precedente "Studio Urbanistico" si riscontra la presenza di zone interessate da classificazione di "aree ad alta pericolosità" (P4) e, in subordine, aree minori interessate da aree contraddistinte da pericolosità inferiori ("P3" e "P2") o nulle.




Estratto previsioni della CARTA DI SINTESI (cfr. fonte webgis PAT)

Rimane evidente come tale area ad alta pericolosità (P4) nella presente Variante, non sia stata interessata da modifiche ad "area produttiva di interesse locale"; per tali aree infatti, la presente Variante, conformemente a quanto già prefigurato nel precedente "Studio Urbanistico" ha definito la

disciplina delle “aree improduttive”, in attesa della conclusione degli approfondimenti relativi agli studi e alle opere di mitigazione volti a ridurre le classi di tale pericolo “P4” verso classi di pericolosità inferiore.

La presente Variante provvede dunque a modificare la destinazione in “produttivo” D2d ai sensi del nuovo articolo 18ter delle NTA del PRG, esclusivamente aree compatibili con la CSP vigente.



In subordine rispetto ai sovraordinati vincoli relativi alla Carta di Sintesi della Pericolosità, la soluzione dello Studio Urbanistico e (conseguentemente) la presente Variante ha dunque tenuto in debita considerazione:

- la geometria della “cengia rocciosa” presente nei lotti 1 e 2 (precedentemente evidenziata), che condiziona morfologicamente, limitandola, la possibilità di localizzare sulla stessa una destinazione ad “Area produttiva locale”.
- le geometrie relative ai tomi di sicurezza e alle retrostanti ricomposizioni ambientali come già definite negli approfondimenti (work in progress) già esperiti nelle anticipazioni degli aggiornamenti dei progetti di cava (*si vedano, al riguardo, gli elaborati grafici di approfondimento progettuale dello Studio Urbanistico*)

- la definizione delle aree improduttive, laddove nella configurazione strategica complessiva (non ora attuabile) sia prevista in futuro una destinazione ad “aree produttiva”

9. FINALITA' E OBIETTIVI DELLA PRESENTE VARIANTE

Le finalità della presente Variante risultano essere le seguenti:

- **prefigurare le destinazioni urbanistiche dell'intera area** (indipendentemente dalle temporanee e/o parziali attuazioni) **subordinatamente alla visione strategica di lungo già prefigurata dallo "studio Urbanistico" che vede la realizzazione di un'unica Area produttiva locale appositamente predisposta ad ospitare le attività in essere di produzione di conglomerati**, in abbinamento alle quali, per i prossimi 60 anni (almeno) si troveranno anche le attività di estrazione di materiale non ancora escavato.
Conseguentemente, definire normativamente le specifiche attività insediabili nell'area, compatibilmente con le attività di lavorazione e riciclaggio dei materiali inerti.
- **Correggere la mancanza di una specifica "destinazione urbanistica" sulla cartografia del PRG**, in quanto oggi tali aree risultano area "bianca" esclusivamente perimetrata da una linea blu facente riferimento all'art. 19 delle NTA "Aree per attività estrattive e lavorazioni connesse (zone D3)"; tale articolo, a sua volta, fa riferimento al vigente Piano Provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (cosiddetto "Piano Cave" – vedasi Area Estrattiva "FORNACI", parte SUD, rif. TAV 68. Di fatto, si tratta della necessità di definire per l'area la corretta attribuzione di una specifica "destinazione urbanistica" tale da risultare coerente con i progetti in vigore (cfr. allegato1 - lettera di Approvazione Programma Pluriennale di attuazione approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 2986 dd 21/12/2007 prot. 225D07U164).
- **Prefigurare delle previsioni urbanistiche tali da risultare compatibili anche con le innovative proposte per le nuove modalità di coltivazione della cava, mirate ad introdurre, tra le variabili progettuali, i principi di sostenibilità ambientale.**

Tali innovativi principi di coltivazione richiedono infatti di consentire:

- 1) il riutilizzo in sito dei materiali inerti provenienti dalle lavorazioni, principio che minimizza traffico ed emissioni in atmosfera legate alla movimentazione dei materiali
- 2) la ricomposizione ambientale in itinere, ovvero non successiva all'esaurimento della cava, ricomposizione che consente sia una minimizzazione sia degli impatti paesaggistici dovuti ad un immediato riutilizzo del materiale, sia una limitazione dei volumi dei depositi temporanei di materiali.

3) le modalità di ricomposizione dei tomi a tergo delle pareti rocciose, ridefinendo, conseguentemente, le aree effettive a disposizione.

- **Introdurre sull'intero ambito la necessità di definizione di regole comuni** (cfr. verde di protezione lineare) **che, in abbinamento a considerazione di natura ambientale consentano di migliorare l'inserimento paesaggistico delle aree produttive (di fatto reiterazione di attività già esistenti) all'interno del contesto di riferimento.** Più nel dettaglio si tratta di:

1) introdurre regole per la costituzione di un “verde lineare di riqualificazione paesaggistica” realizzato in fregio alla Strada provinciale, prioritariamente definito attraverso la realizzazione di un “tomo paesaggistico” compatibilmente con le strutture e gli impianti esistenti. Tale verde di protezione è ritenuto funzionale ad una riqualificazione del fronte visibile dalla strada provinciale, al fine di ottenere una diminuzione ottica (o un mascheramento) delle altezze degli impianti retrostanti.

2) introdurre regole per la realizzazione degli edifici retrostanti.

Si ritiene infatti come l'esito di tali considerazioni vadano pienamente nella direzione delle richieste di APPA riguardanti la riduzione delle emissioni relative sia a polveri sia a rumore, nonché nella direzione già auspicata dalle più severe normative europee di tipo ambientale. Gli impianti di lavorazione inerti (cfr. sia impianti di conglomerati bituminosi, sia impianti di riciclaggio) più tecnologicamente evoluti presenti in Europa, per rispondere in maniera radicale all'assoluta “compartimentazione” prevedono, ad esempio, impianti e coperture di stoccaggio di materiali completamente “chiuse” in modo tale da costituire

- **Rispondere e correggere le “incompatibilità urbanistiche” già evidenziate da APPA all'interno delle Verifiche imposte dal Programma Pluriennale di attuazione** (cfr. allegato 2. - Lettera di comunicazione esito verifica ottemperanza condizione ambientale CIA-2006-12-PER-02 relativa al “Secondo rapporto sullo stato avanzamento lavori (2014-2019) previsti dal Programma Pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di Mezzocorona” (prot. PAT/PAT-1/02/2022-0123951-[17.06-2021-77] fascicolo n. 17.62021-77 U372)

- **“Regolarizzare” con una specifica destinazione urbanistica le “aree produttive” di fatto già preesistenti e complementari attività di cava,** i cui impianti di confezionamento di conglomerati bituminosi (già autorizzati precedentemente alle previsioni del cosiddetto “Piano Cave”) risultano sia dal punto di vista formale, sia dal punto di vista sostanziale, **impianti produttivi non esclusivamente correlati alle attività di cava, che non lavorano materiale esclusivamente proveniente dalla cava, e che risultano finalizzati alla produzione di specifici prodotti (cfr. conglomerati bituminosi) legati a filiere che oggi sempre più richiedono la messa a punto di impianti ad altissimo contenuto tecnologico,** filiere che risultano con evidenza completamente diverse dalle più comuni e “banali” lavorazioni di inerti (cfr. estrazione, frantumazione, selezione).
- in conseguenza del punto precedente, **consentire agli attuali proprietari e concessionari (cfr. Lettera APPA sopracitata) di poter attuare tutte le misure di mitigazione di polveri e rumore prescritti dalle procedure di V.I.A.** nonché dai verbali dei rispettivi monitoraggi pluriennali sugli impianti esistenti, oggi non attuabili proprio per l’“incompatibilità urbanistica” generata dall’anomala presenza, nella cartografia del PRG vigente, dell’area “bianca” che di fatto risulta sprovvista di destinazione e, supportata da una generica disciplina che di fatto appare sbilanciata sull’attività di cava senza considerare in alcun modo la compresenza di attività produttive che svolgono attività non strettamente connesse con l’attività mineraria.
- **Definire le destinazioni urbanistiche per quelle aree di coltivazione che risultano di prossimo esaurimento e pertanto necessitano di un’adeguata ed urgente pianificazione**
- **consentire l’ottimizzazione delle possibilità di utilizzo degli impianti esistenti anche per le lavorazioni del materiale proveniente da aree vicine** (cfr. lotto 4 del PDA approvato) tenuto conto che la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di NON realizzare ulteriori impianti di lavorazioni di inerti sul proprio territorio, rispetto a quelli già insediati.
- **Incentivare, a mezzo di una lungimirante programmazione urbanistica, i principi di sostenibilità ambientale.** Risulta infatti evidente come, nel caso in esame, la conferma di localizzazione di “aree produttive” esclusivamente destinate alla produzione di conglomerati e lavorazioni di inerti in genere (lavorazioni disgiunte dalle attività di cava) nei pressi delle

attività di cava ed estrazione di inerti, consente di ridurre al minimo l'incidenza degli impatti ambientali sul territorio dovuti ai trasporti delle materie prime; ad esempio, vedasino riduzioni di traffico, emissioni di gas di scarico in atmosfera, emissioni di polveri, rumore legati ai trasporti, e conseguente minore necessità di manutenzioni stradali.

- Attribuire la destinazione agricola a quelle aree del PDA (cfr. lotto 4 del Piano pluriennale di attuazione, nonché ambito 5 dello Studio Urbanistico), in cui, rispetto alla configurazione strategica complessiva, vi sia la volontà di NON consentire l'installazione di ulteriori impianti, né la realizzazione di ulteriori fabbricati.

In linea con taluni obiettivi elencati nell'avviso preliminare, la Variante 2-2024 propone alcune modifiche alla disciplina urbanistica vigente, **interessando solo una limitata porzione del territorio con particolare riferimento all'area "Fornaci"**, ricomprendendo sia le aree presenti nell'attuale perimetro dell' "Area Cave" sia le limitrofe aree a Sud interessate dalla presenza di impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di lavorazioni inerti.

Le modifiche e cartografiche e normative sono raggruppate all'interno della presente relazione.

La cartografia del PRG vigente, già adeguata agli standard provinciali (cfr. *Delibere n. 2129 del 22 agosto 2008, in materia di omogeneità della rappresentazione grafica dei piani e n. 1227 del 22 luglio 2016 recante disposizioni in materia di integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del Sistema Informativo*), è stata riportata sulla base catastale aggiornata al dicembre 2023 ed eseguita con l'utilizzo di software GIS.

10. ELABORATI DEL PROGETTO DI VARIANTE 2-2024

La variante al PRG 2-2024 comprende i seguenti elaborati e documenti:

DOCUMENTI

1. Relazione illustrativa (Relazione Usi civici e verifica interferenze con la CSP).
2. Rendicontazione urbanistica redatta ai sensi dell'art.20 della LP 15/2015
3. Norme Tecniche di Attuazione di Raffronto
4. Norme Tecniche di Attuazione

ELABORATI CARTOGRAFICI

- Tav. 01_VR Variante 1:2000
- Tav. 02_RF Raffronto 1:2000
- Tav. 03_CSP carta di sintesi pericolosità

11. VARIANTI RELATIVE AL TESTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Come anticipato in premessa, le norme del PRG vigente risultano adeguate alle disposizioni provinciali contenute nella LP 15/2015 e nel RUEP. Le modifiche apportate fanno riferimento ad azioni progettuali esclusivamente relative all'ambito dell'area "fornaci" mentre un'altra specifica Variante (Variante 1-2024) si occupa della rimanente porzione di territorio.

La presente Variante, dal punto di vista normativo, incide esclusivamente sugli articoli 19 e 26 delle NTA attuali, introducendo invece i nuovi articoli 18ter e 40ter.

Nuovo articolo 18ter

Si introduce il nuovo articolo per specificare destinazioni e vincoli delle nuove aree produttive locali (zone D2d) dell'area "Fornaci"

Tali modifiche hanno impatto sulla legenda del PRG (viene introdotto in legenda lo specifico riferimento normativo all'art. 18.ter)

Articolo 19

Se ne stralciano le disposizioni che ora sono disciplinate dall'art. 18 ter, lasciando un riferimento alla legge sulle cave per il coordinamento tra i vari livelli di pianificazione.

Articolo 26

nell'articolo delle aree improduttive si introducono puntuali integrazioni a specifica della compatibilità degli interventi delle zone improduttive presenti all'interno dell'area dell'ambito paesaggistico "Fornaci".

Articolo 40ter (nuovo articolo)

Si introduce l'ambito paesaggistico "Fornaci" all'interno del quale viene individuata un'area di riqualificazione paesaggistica. All'interno del presente articolo vengono disciplinate le considerazioni di natura paesaggistica ritenute idonee per l'attuazione degli interventi nella relativa "area di riqualificazione paesaggistica".

Tali modifiche hanno impatto sulla legenda del PRG (viene introdotto in legenda il nuovo perimetro di difesa paesaggistica con riferimento allo SHP Z203_P e all'art. 40ter)

12. MODIFICHE CARTOGRAFICHE

Di seguito si riportano i dettagli relativi alle singole modifiche cartografiche, con specifico riferimento ai numeri di Variante riportati sull'elaborato TAV.02_RF (Cartografia di Raffronto)

Numero Variante	Destinazione vigente	Destinazione Variante	NOTE
01	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	
02	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	
03	Estrattiva all'aperto	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	
04	Area agricola locale	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	
05	Area agricola di pregio del PUP	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	Adeguamento allo stato dei luoghi
06	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva)	
07	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva)	
08	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area agricola del PUP	Adeguamento allo stato dei luoghi
09	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area agricola di rilevanza locale	
10	Estrattiva all'aperto + 'area bianca'	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva) + Area di difesa paesaggistica	
11	Estrattiva all'aperto	Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva) + Area di difesa paesaggistica	
12	Estrattiva all'aperto	Area agricola di pregio del PUP	Adeguamento allo stato dei luoghi
13	Nessuna destinazione	Viabilità principale esistente	CORREZIONE ERRORE MATERIALE di un'area "vuota" tra il perimetro dell'"area cave" e il perimetro catastale.

13. VERIFICA DELLE INTERFERENZE CON LA CSP

“Il Piano urbanistico provinciale, approvato nel 2008, ha introdotto la Carta di sintesi della pericolosità come strumento di armonizzazione delle diverse discipline tecniche volte alla classificazione del pericolo idrogeologico, per fornire un quadro unitario per la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio rispetto al tema del pericolo.

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020 ha approvato la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento, del Comune di Caldonazzo e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme nonché al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg.

Con la medesima delibera (allegato C) ha approvato il documento di “Indicazioni e precisazioni per l’applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità”, rivisto rispetto alla versione vigente sulla base della prima applicazione del predetto stralcio della Carta di sintesi della pericolosità.

La Carta di sintesi della pericolosità e il primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg, è entrata in vigore il 2 ottobre 2020, giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.”¹

L’allegato C della deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020, al paragrafo 8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici, dispone che il servizio urbanistica della PAT acquisisca, mediante apposita conferenza di servizi, i pareri delle strutture competenti rispetto alla verifica preventiva della compatibilità delle nuove previsioni urbanistiche sotto il profilo idrogeologico.

Legenda - CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA'		
Classi di Penalità		
Con riferimenti alle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (L.P. 27 maggio 2008, n. 5)		
penalità ordinarie		
	P4 - elevata	art. 15
	P3 - media	art. 16
	P2 - bassa	art. 17
altri tipi di penalità		
	APP - aree da approfondire	art. 18
	PRV - residua da valanga	art. 18
	P1 - trascurabile o assente	art. 18

Estratto legenda della CSP


¹ Testo integralmente tratto dal sito internet della PAT al seguente link:
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/carta_pericolosita_/approvazione2020/

Per la valutazione di merito è stato elaborato uno specifico elaborato cartografico (cfr. TAV.03 – CSP_carta di sintesi della pericolosità) nel quale sono rappresentate le singole varianti al piano regolatore e le aree a penalità della CSP. In tabella sono riportate, per ciascuna delle varianti previste dal progetto, la destinazione vigente e la destinazione futura. L'ultima colonna a destra fornisce dei chiarimenti e delle valutazioni rispetto ai contenuti e le finalità delle singole modifiche cartografiche.

Numero Variante	Destinazione vigente	Destinazione Variante	CSP	NOTE CSP	Area
01	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	P3-P2-P1	L'area risulta prevalentemente in pericolosità bassa o priva di penalità Marginalmente, una zona centrale a monte e una zona a Sud risultano in P3. L'area risulta in "area estrattiva", e in tale ambito, è prevista la realizzazione di opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.	16621
02	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	P3-P2-P1	L'area risulta prevalentemente in pericolosità bassa o priva di penalità Marginalmente, i bordi a monte risultano in P3. L'area risulta in "area estrattiva", e in tale ambito, è prevista la realizzazione di opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.	53401
03	Estrattiva all'aperto	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	P3-P2-P1	trattasi dell'attuale area improduttiva "stradasfalti" che già ospita impianti e edifici esistenti (complementari alle attività insediate). Si tratta di una variante che riconosce uno stato di fatto.	13529
04	Area agricola locale	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	P3	Le norme attuali sulle aree improduttive già consentono un ampliamento del 20% (di fatto limitato al 10% ai sensi dell'art. 4 comma 15 della CSP - cfr. allegato C deliberazione G.P. n. 1630 del 7 settembre 2018 e ss.mm.),. Qualsiasi intervento dovrà essere accompagnato da una specifica relazione di compatibilità purché siano realizzate apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o siano adottate, in relazione ai fenomeni attesi	1517
05	Area agricola di pregio del PUP	Area produttiva con specifico riferimento normativo all'art. 18ter + Area di difesa paesaggistica	P3		726
06	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva)	P4-P3-P2-P1	tutte le aree ad elevata pericolosità (P4) sono state destinate ad aree improduttive o aree agricole. Trattasi di un'attribuzione di destinazione che corregge il precedente errore materiale di mancata attribuzione di destinazione del PRG vigente (cartografia bianca).	203407
07	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva)	P4-P3-P2		87273
08	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area agricola del PUP	P4-P3		2120
09	Estrattiva all'aperto	Estrattiva all'aperto + Area agricola di rilevanza locale	P4-P3-P2		41202
10	Estrattiva all'aperto + 'area bianca'	Estrattiva all'aperto + Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva) + Area di difesa paesaggistica	P4-P3-P2-P1		56982
11	Estrattiva all'aperto	Area a elevata Integrità (Aree Improduttiva) + Area di difesa paesaggistica	P4-P3-APP		5104
12	Estrattiva all'aperto	Area agricola di pregio del PUP	P1		138
13	Nessuna destinazione	Viabilità principale esistente	P4-P3-P2	Trattasi di una correzione di errore materiale di un'area "vuota ricompresa tra il perimetro dell' "area cave" e il perimetro del comune catastale. Trattasi di un'attribuzione di destinazione che corregge il precedente errore materiale di mancata attribuzione di destinazione del PRG vigente (cartografia bianca).	1770

Come evidenziato dagli elaborati cartografici e dall'approfondimento eseguito nel presente paragrafo la quasi totalità delle aree delle attuali aree "bianche" sul PRG vigente, nella presente Variante sono destinate ad aree "improduttive" o "agricole".


Diverso discorso per le "aree produttive" individuate sulle aree "bianche" dell'attuale PRG, che risultano interne all'area estrattiva "Fornaci" e che presentano limitati ambiti di rischio medio (P3); all'interno di tali aree, il piano di coltivazione infatti, (cfr. progetto Programma Pluriennale di attuazione – PDA), nelle sistemazioni finali da realizzarsi prima della conclusione delle autorizzazioni estrattive, già prevedeva la realizzazione, a tergo della parete rocciosa, di uno specifico tomo di sicurezza, quale opera difensiva specifica atta a ridurre il rischio (vedi estratto sottoriportato).



Si ritiene inoltre utile sottolineare come, tali ambiti rimarranno per molto tempo ancora all'interno delle "aree estrattive" (cfr. capitoli precedenti) per le quali la destinazione ad "area produttiva" risulta

di fatto un'anticipazione in relazione agli esiti dello “Studio Urbanistico Fornaci”. Infatti, se le “zone produttive” interne alle aree estrattive costituiscono una “trasformazione urbanistica” è altresì vero che questa risulta di fatto “sospesa” e non attuabile in quanto collocata in “area estrattiva”, le cui previsioni progettuali già contemplano per l'intero ambito la realizzazione di uno specifico tomo di sicurezza.

Gli stessi esiti dello “Studio Urbanistico Fornaci” la cui presente Variante 2-2024 costituisce lo strumento di formale attuazione, prevedono, in una posizione aggiornata rispetto alla precedente posizione, un tomo di sicurezza. Si annota comunque che, trattandosi di area estrattiva, l'esatta posizione e la conformazione di tale tomo, verrà definita non tanto all'interno della presente Variante, ma piuttosto all'interno delle specifiche previsioni del nuovo progetto di coltivazione. Quest'ultimo infatti risulta un progetto più complesso ed esaustivo che contempla, oltre alle questioni legate alla sicurezza del territorio (CSP), prescrizioni ambientali, prescrizioni di coltivazione e di V.I.A.



Diverso discorso per l'altra "area produttiva" individuata in luogo dell'attuale "area improduttiva (cfr. PRG vigente) posta a Sud dell'area estrattiva "Fornaci" (cfr. ambito Stradasfalti) avente classe di pericolosità di rischio media (P3); tale previsione pare regolarizzare di fatto l'effettiva destinazione dell'area.